

TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 140-1/2024

Il Giudice Designato con provvedimento dal Giudice di turno ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70
CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato in data 30.07.2024 da MALFA LUIGI nato in Pomigliano D'Arco il 22.02.1954 C.F. MLFLGU54B22G812N residente in Pomigliano D'Arco (NA) al Viale Alfa Romeo n°121 tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Vincenzo Di Sarno;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Pomigliano D'Arco

rilevato che la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che la parte ricorrente odierna non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto il ricorrente non è già stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione in accadimenti sopravvenuti, anche di carattere familiare che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario del ricorrente. In particolare, come esposto nella relazione agli atti le problematiche di carattere familiare e ~~_____~~ ~~_____~~ hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (pag. 7 relazione OCC e pag. 2 relazione di chiarimenti in atti);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la produzione

dei documenti- benchè non completi come dichiarato dall'OCC, in ragione dell'assenza di tutta la documentazione necessaria con particolare riguardo ai finanziamenti contratti, questi ultimi individuati mediante l'esame delle rate mensili in busta paga /cedolino pensione - e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente è comproprietario di un 'autovettura funzionale alle esigenze familiari e fruisce del solo reddito di pensione per l'importo di euro 1.544,18 netti circa mensili, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 65.062,25 (comprensivo del compenso preventivato dell'OCC), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.000,00;

preso atto che la durata del piano, come indicato nella relazione dell'OCC è di anni 7 circa (precisamente 84 mesi) e che l'attivo messo dal debitore è di complessivi € 46.135,16 (al lordo dei compensi dovuti all'OCC) che saranno versati mediante 84 rate mensili di circa euro 525,75;

considerato che il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili (con previsione del pagamento dell'80% del compenso dell'OCC, come da contratto sottoscritto tra le parti e "fermo restando l'accertamento dell'esecuzione integrale e corretta del piano e l'autorizzazione al pagamento da parte del G.D.) con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella percentuale del 70%;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente;

rilevato, altresì, che la previsione di cui all'art. 71 CCII ("terminata l'esecuzione il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito procede alla liquidazione del compreso all'OCC tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizza il pagamento") non è da ritenersi ostativa al riconoscimento di acconti in corso di procedura in favore dell'OCC nella misura massima del 70/80 % del compenso preventivato (comprensivo dell'acconto già ricevuto) e previa successiva liquidazione definitiva del compenso all'esito dell'esecuzione del piano, di talchè il saldo del compenso sarà riconosciuto all'esito della procedura, previa presentazione di istanza di liquidazione da parte dell'OCC e tenuto conto dell'attività dal medesimo compiuta; rilevato, in definitiva, che in relazione al compenso dell'OCC saranno consentiti, nell'esecuzione del piano, pagamenti per compenso all'OCC nei limiti in precedenza indicati, rinviando all'esito della verifica dell'esecuzione integrale del piano - previa presentazione di istanza di liquidazione da parte

dell'OCC e tenuto conto dell'attività dal medesimo compiuta - la liquidazione definitiva del compenso e il pagamento del saldo del compenso eventualmente dovuto

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC e la successiva relazione integrativa ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie; **in ogni caso**, il gestore dovrà riferire al G.D. alla scadenza del termine indicato, documentando l'avvenuta comunicazione ai creditori e riferendo sull'assenza di osservazioni.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola a cura del gestore.

Nola, 21.10.2024

Il Giudice Designato
dott.ssa Rosa Paduano



All' Organismo di Composizione della
Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di NOLA
OCCS - Commercialisti NOLA
Via Anfiteatro Laterizio, 220
80035-NOLA
occs@odcecnola.legalmail.it

Oggetto: Istanza per la nomina di un gestore ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 65-72 D.Lgs 12/01/19 n.14.

Proposta ristrutturazione dei debiti ex art. 67

Il sottoscritto Malfi Luigi nato a Pomigliano D'Arco il 22/02/1954 C.F.: MLFLGU54B22G812N, ed ivi residente al Viale Alfa Romeo n. 121 rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco Coppola, nel cui studio in Pollena Trocchia alla via delle Orchidee, n. 9 PECfrancesco.coppola@pecavvocatinola.it, elegge domicilio,

premessso

- di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lettera c), D.Lgs 12/01/19 n.14, in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- che ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui al D.Lgs 12/01/19 n.14;
- che non è soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali;
- che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al D.Lgs 12/01/19 n.14;
- che non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti al D.Lgs 12/01/19 n.14 art. 69;
- di essere a conoscenza del Regolamento dell'OCC-Commercialisti Nola;
- che si impegna sin da ora a collaborare con l'OCC-Commercialisti Nola, fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a (come sopra rappresentato)

chiede

a codesto Organismo, verificata la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità, la nomina di un Gestore della Crisi, ai sensi degli artt. 2 lettera f) e 10 comma 2) del DM n.202/2014, ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della Legge n.3/2012, **indicando quale nominativo da designare quale gestore della procedura, il Dott. Agostino Rizzo**, con studio in Sant'Anastasia alla via A. Corelli .5

dichiara

che le ragioni dell'indebitamento/dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte sono indicate nella relazione allegata

Consapevole delle sanzioni previste

Allega

Ricevuta del versamento di Euro 200,00 + IVA quale acconto, a favore dell'OCC-Commercialisti di Nola, mediante bonifico bancario: IT 56 H056 0240 0200 0300 0016 945 indicando come causale: " Acconto spese OCC


Per Progetto del debitore:

1. Documento d'identità e codice fiscale del richiedente;
2. Prospetto con l'indicazione dei crediti e debiti;
3. Elenco dei creditori con indicazione del relativo indirizzo e importo del credito;
4. Numero e descrizione dei componenti il nucleo familiare;
5. Indicazioni (bozza) del Piano;
6. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
7. **Relazione** sulle ragioni dell'indebitamento/dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte

Con osservanza.

Luogo e data _____

Firma



Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all' OCC - Commercialisti Nola acconsente al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario per la presente istanza e dichiara di essere informato di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo, al quale, espressamente acconsente.

Luogo e data _____

Firma

